

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2263

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALMICI, AMICH, FRIJIA, GIORDANO, PADOVANI, POLO, VIETRI**

Istituzione e disciplina delle figure professionali del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico delle centrali di soccorso

*Presentata il 20 febbraio 2025*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Investire sulla formazione di tutte le figure del sistema sanitario regionale, quali medici, infermieri, operatori e tecnici, anche mediante la previsione di specifiche attività formative finalizzate ad aumentare le competenze degli operatori e valorizzarne il ruolo, significa lavorare in un'ottica di miglioramento dei livelli di tutela della salute degli utenti del servizio sociosanitario che accedono al sistema dell'emergenza-urgenza e delle cure mediche non urgenti.

In tale ottica, la presente proposta di legge definisce livelli formativi minimi adeguati e idonei a valorizzare i compiti svolti dagli operatori dell'emergenza-urgenza, con particolare riguardo alle attività di conduzione di mezzi di soccorso, colmando una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento dal 1992.

In particolare, tre sono le figure che si intendono disciplinare: i soccorritori, gli autisti soccorritori e gli operatori tecnici delle centrali operative.

Ad oggi, nonostante l'autista soccorritore sia, di fatto, presente all'interno dell'organizzazione dei servizi di emergenza e abbia ormai acquisito una coscienza di categoria che lo porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentazione dei suoi compiti, delle sue attività e della sua formazione, nulla è stato fatto per un suo riconoscimento normativo.

Lo stesso decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, che adotta il regolamento recante la definizione degli *standard* qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, fa riferimento al Sistema dell'emergenza-urgenza 118 e alla rete territoriale di soccorso a cui i soccorritori sono deputati.

Il tavolo della sub area emergenza-urgenza della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel marzo 2024, ha inviato alla Commissione salute della medesima Conferenza una proposta relativa ai profili professionali del soccorritore e dell'autista soccorritore. Le ore di formazione previste per i soccorritori sono complessivamente duecento, centocinquanta per acquisire la qualifica di soccorritore e ulteriori cinquanta per completare il percorso da autista soccorritore.

Riconoscere giuridicamente e definire la formazione e le competenze di queste importanti figure non solo restituisce loro dignità, ma è garanzia per tutti i cittadini di un adeguato e uniforme soccorso in tutto il territorio nazionale.

Per dare attuazione alle finalità summenzionate, la presente proposta di legge

che si compone di nove articoli, all'articolo 1 definisce le figure dei soccorritori e dei tecnici di centrale di soccorso nel contesto dell'emergenza-urgenza.

Gli articoli da 2 a 6 normano le attività, le competenze e il percorso di formazione necessario per garantire a queste figure un'adeguata competenza professionale e una capacità di risposta tempestiva e appropriata in situazioni di grave criticità.

L'articolo 7 disciplina l'affidamento prioritario del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza ad enti del Terzo settore.

L'articolo 8 reca le norme transitorie, tra l'altro, per l'esonero dalla frequenza del corso degli autisti soccorritori con almeno quattrocento ore di servizio all'attivo.

L'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si applicano le seguenti definizioni:

a) « soccorritore dell'emergenza sanitaria (EMS) »: l'operatore che, in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito dello specifico percorso di formazione di cui all'articolo 5, svolge attività di soccorso sanitario di base, di assistenza durante il trasporto nonché di collaborazione con le *équipes* di soccorso nelle diverse fasi dell'intervento nel Sistema di emergenza sanitaria preospedaliera;

b) « autista soccorritore dell'emergenza sanitaria (EMS) »: l'operatore che, previo conseguimento dell'attestato professionale rilasciato a seguito dello specifico percorso di formazione di cui all'articolo 5, abilitato alla guida di mezzi di soccorso, svolge le attività di conduzione di mezzi di soccorso di base e avanzati e di trasporto sanitario non di emergenza-urgenza, nonché quelle di attuazione di manovre di soccorso sanitario di base e di collaborazione con le *équipes* di soccorso nelle diverse fasi dell'intervento. Per i trasporti sanitari non di emergenza-urgenza può essere utilizzato anche personale autista di ambulanza privo di formazione di cui all'articolo 5;

c) « tecnico delle centrali di soccorso »: l'operatore che, in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito dello specifico percorso di formazione di cui all'articolo 5, svolge attività tecniche presso le centrali operative del numero europeo armonizzato (NEA) 116117, del numero unico europeo per le emergenze (NUE) 112 e del Sistema di emergenza sanitaria pre-ospedaliera 118.

2. Il soccorritore EMS e l'autista soccorritore EMS sono considerati operatori di interesse sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

#### Art. 2.

*(Svolgimento dell'attività di soccorritore EMS e di autista soccorritore EMS)*

1. Il soccorritore EMS e l'autista soccorritore EMS svolgono la propria attività:

a) sui mezzi di soccorso di base del Sistema di emergenza sanitaria, nella fase pre-ospedaliera, in collaborazione con gli altri membri dell'equipaggio e in collegamento funzionale con la centrale operativa di riferimento;

b) sui mezzi di soccorso avanzato del Sistema di emergenza sanitaria, nella fase pre-ospedaliera e ospedaliera, in collaborazione con gli altri operatori sanitari del soccorso in collegamento funzionale con la centrale operativa per l'emergenza-urgenza o struttura di riferimento.

2. Il soccorritore EMS e l'autista soccorritore EMS svolgono la propria attività sui mezzi di soccorso e di trasporto sanitario di enti pubblici, di enti del Terzo settore e di altri soggetti privati.

3. Nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, il soccorritore EMS e l'autista soccorritore EMS agiscono secondo i protocolli e le procedure operative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti nel sistema di emergenza sanitaria e le indicazioni impartite dal personale sanitario preposto alla gestione dell'intervento.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e mantengono un registro pubblico delle persone abilitate, aggiornato con l'indicazione dei livelli di abilitazione acquisita dagli operatori. L'iscrizione ai singoli registri pubblici di cui al primo periodo è riconosciuta a livello nazionale.

5. Il possesso dell'attestato di abilitazione di soccorritore EMS e di autista soc-

corritore EMS è requisito obbligatorio per svolgere l'attività prevista per ciascun profilo, sui mezzi di soccorso di base e avanzati nell'ambito del Sistema di emergenza sanitaria pre-ospedaliera e ospedaliera.

### Art. 3.

*(Competenze del soccorritore EMS e dell'autista soccorritore EMS)*

1. Le competenze e le attività del soccorritore EMS afferiscono all'area del soccorso alla persona e sono rivolte alla gestione dell'evento, ad assicurare con metodiche di base il soccorso alla persona, a effettuare le manovre di primo soccorso alla vittima di malore o trauma, a garantire l'immobilizzazione e il trasporto delle persone soccorse e la collaborazione attiva con il personale sanitario.

2. Le competenze e le attività dell'autista soccorritore EMS afferiscono all'area del soccorso alla persona di cui al comma 1 e all'area della conduzione dei mezzi di trasporto e di soccorso. Le competenze relative all'area della conduzione dei mezzi di trasporto e di soccorso e afferenti alle preminenti attività di autista sono rivolte al corretto utilizzo dei veicoli in uso, alla guida degli stessi, alla gestione dei veicoli con nozioni relative all'efficienza dei veicoli di soccorso, compresi i presidi e gli impianti, nonché alla valutazione della sicurezza nei luoghi dell'evento. L'autista soccorritore EMS opera nel rispetto del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di ogni altra normativa vigente, sulla base delle direttive della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria di riferimento o dell'ente di appartenenza e delle disposizioni impartite dal personale sanitario che assiste il paziente a bordo.

### Art. 4.

*(Attività di tecnico delle centrali di soccorso)*

1. Il tecnico delle centrali operative NUE 112 è l'operatore che, in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito

dello specifico percorso di formazione di cui all'articolo 5, assicura la risposta e la gestione delle chiamate ricevute dal NUE 112 sulle numerazioni d'emergenza nazionale e su altre numerazioni che afferiscono alle centrali uniche di risposta (CUR) in base ad intese locali o nazionali, nel rispetto di quanto contenuto nel disciplinare tecnico operativo per il funzionamento della centrale unica di risposta e per la funzionalità del servizio NUE 112.

2. Il tecnico delle centrali operative NEA 116117 è l'operatore che, in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito dello specifico percorso di formazione di cui all'articolo 5, assicura la risposta e la gestione delle richieste degli utenti per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari.

3. Il tecnico delle centrali operative 118 è l'operatore che, in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito dello specifico percorso di formazione di cui all'articolo 5, sotto la supervisione dall'infermiere della centrale operativa, garantisce l'esecuzione delle attività tecniche e logistiche relative in particolare alla gestione della risposta telefonica all'utente e all'individuazione e all'attivazione delle risorse più idonee per le attività di soccorso pre-ospedaliero. L'operatore delle centrali operative 118, nello svolgimento delle proprie funzioni, agisce utilizzando gli strumenti e i protocolli messi a disposizione anche in base alle specifiche disposizioni regionali.

4. Il tecnico delle centrali operative di soccorso è dipendente delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero degli enti o delle organizzazioni convenzionati o di altra organizzazione afferente alle reti associative nazionali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### Art. 5.

##### *(Formazione)*

1. Per lo svolgimento delle attività di soccorritore EMS è necessaria la frequenza

di un corso formativo della durata complessiva di almeno centocinquanta ore, suddivise in centoquindici ore di teoria e di esercitazioni e trentacinque ore di tirocinio o servizio di assistenza al paziente.

2. Il percorso formativo del soccorritore EMS che voglia acquisire l'attestato professionale di autista soccorritore EMS ha una durata di ulteriori cinquanta ore, rispetto a quelle previste dal comma 1, di cui trenta ore di teoria e di esercitazioni e venti ore di tirocinio sui veicoli di emergenza sanitaria con la presenza di un *tutor* autista soccorritore certificato ovvero in autonomia su ambulanze adibite al trasporto sanitario non di emergenza-urgenza.

3. Il percorso formativo del tecnico delle centrali di soccorso prevede:

a) per operare presso le centrali operative NUE 112, un corso della durata complessiva di novantasei ore, di cui quaranta ore di teoria e cinquantasei ore di tirocinio;

b) per operare presso le centrali operative NEA 116117, un corso della durata complessiva non inferiore a novantadue ore, di cui trentadue ore di teoria ed esercitazioni e sessanta ore di tirocinio;

c) per operare presso le centrali operative 118, un corso della durata complessiva di trecento ore, di cui cento ore di teoria e duecento ore di tirocinio.

4. L'organizzazione della formazione, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonché l'individuazione, l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture pubbliche e private per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale, sulla base del fabbisogno sanitario regionale, compete alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. La verifica del percorso formativo è svolta dall'organizzazione provinciale e regionale del Sistema di emergenza pre-ospedaliera, che ne cura la direzione scientifica, in base alle indicazioni delle competenti amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Le qualifiche di soccorritore EMS, di autista soccorritore EMS e di tecnico delle

centrali di soccorso sono attribuite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le strutture accreditate alla formazione di cui al comma 4, a seguito del superamento dell'esame finale e costituiscono titolo abilitante in tutto il territorio nazionale.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi 4, 5 e 6 e sono definiti i percorsi formativi, i contenuti degli stessi e i requisiti necessari per svolgere le relative funzioni.

#### Art. 6.

*(Requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale)*

1. Per l'accesso ai corsi di formazione di cui all'articolo 5 sono richiesti:

a) il diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) il possesso della patente di guida della categoria B;

c) il raggiungimento dell'età anagrafica di cui all'articolo 115, comma 1, lettera e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### Art. 7.

*(Affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza-urgenza ad enti del Terzo settore)*

1. Ai sensi degli articoli 56 e 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2017, n. 117, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare i servizi di trasporto sanitario di emergenza-urgenza, in via prioritaria, attraverso convenzioni, alle orga-

nizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso codice.

Art. 8.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Il possesso di una certificazione regionale di soccorritore conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge ovvero l'attività di servizio su mezzi di soccorso pari ad almeno duecento ore di servizio, documentata con apposita attestazione degli enti, associazioni o organizzazioni che erogano il medesimo servizio, è riconosciuta come equipollente alla qualifica di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1.

2. La qualifica di autista soccorritore con attestazione dell'avvenuta formazione nella guida in emergenza conseguita prima della data di entrata in vigore della presente legge, ovvero l'attività di conduzione dei mezzi di soccorso pari ad almeno quattrocento ore di servizio, documentata con apposita attestazione degli enti, associazioni o organizzazioni che erogano il servizio medesimo, è riconosciuta come equipollente alla qualifica di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1.

3. La qualifica di soccorritore, di autista soccorritore e di tecnico della centrale di soccorso è rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino abilitati allo svolgimento dell'attività specifica. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'attivazione di percorsi formativi volti a integrare le competenze degli operatori abilitati a svolgere le attività di cui al primo periodo.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo e sono definiti i percorsi formativi e i contenuti degli stessi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono crediti formativi derivanti da altri percorsi di formazione attinenti.

5. Decorsi trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di cui alla medesima legge sono riservate esclusivamente ai soggetti in possesso della qualifica di soccorritore EMS e di autista soccorritore EMS, iscritti nei rispettivi registri. Entro il termine di cui al primo periodo è consentito lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge anche sulla base della previgente disciplina regionale o provinciale, nell'ambito territoriale di competenza.

#### Art. 9.

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



\*19PDL0130620\*